



Termini e Condizioni Generali di Vendita delle società del gruppo Mannesmann Stainless Tubes, in vigore dal gennaio 2021.

Sezione 1. Ambito di applicazione, conclusione del contratto

(1) I presenti termini e condizioni generali di vendita ("TCGV") si applicheranno alla nostra vendita di beni, compresi i beni da prodursi, ai clienti, compresi imprenditori, commercianti o persone giuridiche, così come persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o fondi speciali soggetti al diritto pubblico ("Acquirente"). Le condizioni di acquisto o altri termini e condizioni generali di commercio dell'Acquirente non si applicano, anche se noi non le contestiamo o forniamo o accettiamo prestazioni. Nel contesto di una relazione commerciale in corso, i presenti TCGV si applicheranno anche ad ogni futuro commercio condotto con l'Acquirente.

(2) Le nostre offerte sono soggette a cambiamenti e non vincolanti.

(3) Salvo che sia concordato diversamente, gli ordini emessi dall'Acquirente in qualsiasi forma saranno considerati accettati solamente quando noi avremo espresso una esplicita dichiarazione scritta. Analogamente, dopo che un contratto sia stato concluso, ogni modifica desiderata e comunicata dall'Acquirente richiede la nostra conferma. Il nostro silenzio riguardo ad un ordine o ad una modifica desiderata non sarà considerato come accettazione o consenso.

(4) Le nostre dichiarazioni concernenti la conclusione, modifica o risoluzione di contratti dovranno essere espresse per iscritto conformemente alla Sezione 13 (2) dei TCGV.

Sezione 2. Ambito dell'esecuzione e finalità

(1) L'Acquirente avrà diritto solo di richiedere i beni alla produzione dello stabilimento di fornitura specificato nel contratto di vendita e/o nella nostra conferma dell'ordine. Ci riserviamo il diritto di organizzare la consegna da un altro stabilimento o sub-fornitore nel territorio nazionale o all'estero. Noi copriremo gli effettivi costi aggiuntivi sostenuti per l'Acquirente mediante queste intese.

(2) La quantità, qualità e tipo dei beni saranno determinati esclusivamente in conformità ad un accordo esplicito nel contratto individuale e, ove non vi sia un tale accordo, allora in conformità agli applicabili standard tecnici in vigore alla conclusione del contratto e applicabili ai beni e, in assenza di questi, conformemente con la pratica del commercio e gli usi. Qualsiasi minore variazione - connessa alla produzione - entro il margine di tolleranza abituale per l'industria non costituirà un difetto.

(3) Il rischio della idoneità dei beni che noi consegniamo allo scopo inteso che è portato alla nostra attenzione dall'Acquirente oppure lo scopo inteso abituale ovvero uso per l'abituale resta esclusivamente a carico dell'Acquirente. Ogni responsabilità per un definito scopo inteso, scopo specifico o in relazione alla specifica idoneità dei beni sarà assunto da noi esclusivamente nella misura in cui ciò sia esplicitamente concordato per iscritto. In questo caso, l'Acquirente si impegna ad esaminare la idoneità dei beni allo scopo che egli ha inteso per tali beni e, in particolare, a svolgere ogni rilevante test e ispezione di sicurezza, così come ad osservare ogni obbligo di diligenza specifico per l'uso. Ciò si applica in modo speciale ai campioni ed altra documentazione di vendita che noi consegniamo.

L'Acquirente sopporterà il rischio che i diritti di proprietà intellettuale di terze parti possano ostacolare l'importazione dei beni nel paese di destinazione e pertanto in questo caso non avrà in particolare diritto alla restituzione del prezzo d'acquisto. Particolari obblighi di diligenza e l'oggetto, numero ed ambito di ispezioni di sicurezza e/o del materiale da parte nostra richiedono un esplicito accordo nel contratto.

(4) Nel caso in cui i nostri beni sono destinati ad essere utilizzati in installazioni nucleari (così come definite nella Convenzione di Vienna del 1997 sulla Responsabilità Civile per Danni Nucleari), l'Acquirente si assicurerà che lo specifico uso dei nostri beni (compresa senza limitazione l'esportazione dei beni) rispetti la legge applicabile ed i più alti standard di sicurezza conformemente alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche. Inoltre, si applica la restrizione espressa nella Sezione 11a dei TCGV. È vietato utilizzare i nostri beni per ogni altra applicazione qualora il loro uso, avaria o difetto possa direttamente o indirettamente provocare danno da radiazioni ionizzanti (qui di seguito "Applicazione a Rischio di Radiazione"). L'Acquirente si assicurerà che i suoi clienti ed altri soggetti nella catena di fornitura rispettino queste restrizioni.

(5) Le caratteristiche dei beni espressamente da noi confermate si riferiscono esclusivamente alle condizioni "come-consegnato" e saranno parzialmente soggette ad una modifica massiva attraverso i processi a valle (es. stampo o formazione di parti, successivo trattamento o lavorazione). L'Acquirente è esplicitamente informato che, relativamente ai beni che produciamo, lavoriamo o consegniamo, e specialmente ai prodotti in acciaio, vizi o irregolarità relative al materiale (es. dimensioni, lavorazione, vuoti, inclusioni, interruzioni di microstruttura, effetto a scorza di arancia) possono ricorrere, che sono inevitabili nel processo di produzione, e che nonostante la nostra massima diligenza non siamo sempre in grado di rilevarli prima della consegna. Detti vizi o irregolarità talvolta diventano visibili solo durante la successiva lavorazione o formatura (es. pressaggio, saldatura o curvatura). Rientra pertanto nelle responsabilità dell'Acquirente impegnarsi ad uno speciale obbligo di cura ed ispezione prima, durante e dopo gli ulteriori processi di lavorazione e formazione. Tutti i prodotti realizzati da beni che sono stati da noi consegnati devono essere accuratamente esaminati ed ispezionati dall'Acquirente prima di ogni ulteriore trattamento o lavorazione, prima di essere incorporati in altri oggetti, e prima che gli stessi siano messi sul mercato. Nel caso di vendita su nostri beni in condizione di lavorati o processati, o nella loro condizione originaria, l'Acquirente si impegnerà ad informare il suo cliente e le altre parti terze, che ulteriormente lavorano i beni in linea con lo scopo voluto, delle istruzioni di sicurezza e ad imporre a costoro i sopramenzionati obblighi di cura e di ispezione.

(6) Certificati di ispezione, nonché il contenuto di specifiche concordate o altri scopi intesi espressamente concordati non costituiscono alcuna garanzia. Ogni garanzia sarà soggetta ad un esplicito accordo scritto e qualificato come "garanzia". Non sosterremo alcuna responsabilità nei confronti di terze parti alle quali l'Acquirente abbia reso disponibile la nostra documentazione di ispezione e/o certificati di qualità relativamente alla correttezza di tali documentazioni o certificati.

(7) Per beni venduti come materiale degradato – ad esempio cosiddetto materiale di seconda - le caratteristiche indicate ed i vizi che l'Acquirente deve secondo gli usi attendersi con questo tipo di materiale non costituiranno una mancanza di conformità. Se un contratto non sia stato diversamente esplicitamente concluso, il materiale di seconda varrà solo per il suo valore di rottame. Il materiale degradato può essere rivenduto solo come materiale di seconda o rottame. L'Acquirente deve assicurarsi che tutti i successivi clienti nella catena di fornitura siano corrispondentemente informati.

(8) Non sussiste alcun diritto ad una fornitura di beni originari nella Unione Europea, nel significato delle disposizioni riguardanti i diritti preferenziali di dogana, a meno che una tale origine dei beni sia stata espressamente concordata.

Sezione 3. Packaging

(1) Salvo diverso accordo, i beni saranno consegnati impacchettati, avvolti in plastica e non altrimenti protetti contro

la corrosione. Una corrosione esterna, macchie connesse al trasporto ed effetti di danno alla superficie non possono essere considerati come mancanza di conformità al contratto. Packaging speciali o misure di protezione speciali (per esempio per un deposito a più lungo termine, spedizione via mare o trasporto in condizioni rigide) saranno forniti solo se espressamente ordinati ed a costo aggiuntivo. In ogni caso, è raccomandato il trasporto dei beni in condizioni asciutte, così come la verifica alla consegna in relazione all'umidità che possa essere penetrata, e assicurare una immediata asciugatura e veloce lavorazione nel caso di ingresso di umidità.

(2) Noi prendiamo in restituzione il packaging così come i dispositivi di protezione e/o altri dispositivi ausiliari di trasporto. Noi non sosteniamo i costi dell'Acquirente per il trasporto in restituzione o lo smaltimento del packaging.

Sezione 4. Consegna, consegna di parti, passaggio del rischio, trasporto

(1) Indipendentemente da quanto previsto dalla Sezione 3 (1) dei TCGV, e salvo diverso accordo, la consegna sarà effettuata in conformità con gli Incoterms FCA presso lo stabilimento di fornitura e/o il magazzino specificato nella conferma d'ordine. Con ogni modalità di spedizione (anche se è concordata la clausola Incoterms DDP), l'Acquirente è responsabile per lo scarico.

(2) Noi siamo autorizzati ad eseguire consegne parziali e a fatturare tali consegne parziali separatamente.

(3) Il rischio passerà in conformità con le condizioni Incoterms concordate. Qualora l'Acquirente non prenda in consegna i beni nonostante sussista l'obbligazione di prenderli in consegna, il rischio passerà al più tardi al momento in cui l'Acquirente non adempierà al suo obbligo di presa in consegna. Se i beni devono essere consegnati all'Acquirente o preparati per lo stesso a sua richiesta solo in base ad una richiesta dell'Acquirente, il rischio passerà sia quando i beni sono trasferiti sia alla scadenza di un termine concordato che inizi con l'emissione di una comunicazione di disponibilità all'invio, quale dei due termini sia il precedente. Nel caso di ogni rimozione dei beni da parte dell'Acquirente da un magazzino o deposito resa disponibile da noi nei termini di un ulteriore accordo commerciale, il trasferimento del rischio all'Acquirente avrà luogo al più tardi al momento della rimozione.

(4) Noi siamo autorizzati a rifiutare di caricare ogni mezzo di trasporto che non appaia essere idoneo per il corretto e sicuro trasporto o che non possieda i dispositivi di sicurezza del carico anche se il trasporto sia alla responsabilità dell'Acquirente.

(5) L'Acquirente si impegna a rispettare i requisiti di sicurezza ed affidabilità emessi dalle autorità doganali competenti per il nostro stabilimento di fornitura per la certificazione come un "Operatore Economico Autorizzato". Nel caso in cui l'Acquirente stesso non è certificato come un Operatore Economico Autorizzato, o se non ha fatto richiesta per tale certificazione, egli si impegna a fornirci una separata dichiarazione, nella forma disponibile dalle autorità doganali, che rispetterà i requisiti di sicurezza ed affidabilità. L'Acquirente dovrà informarci immediatamente sia se lo stesso o le persone ausiliarie che abbia incaricato nel contesto dell'esecuzione del contratto contravvengono al rispetto dei requisiti di sicurezza ed affidabilità sia nel caso in cui tale rispetto non venga ulteriormente assicurato.

Noi abbiamo il diritto di risolvere il relativo accordo per giusta causa, se l'Acquirente non adempie ai requisiti per il riconoscimento come un Operatore Economico Autorizzato o non ci fornisce una dichiarazione di sicurezza a nostra richiesta o se l'Acquirente o una persona ausiliaria da questi incaricata dell'esecuzione del contratto contravviene colpevolmente e gravemente o viola ripetutamente tali requisiti di sicurezza ed affidabilità.

Sezione 5. Date e termini di consegna; impedimenti alla consegna

(1) I periodi di consegna decorrono al più presto dalla data in cui confermiamo l'ordine ma non, tuttavia, prima del completo e tempestivo chiarimento di tutti i necessari dettagli del contratto così come della tempestiva e sufficiente fornitura a noi di tutti i necessari materiali grezzi, materie prime e servizi di terze parti; altrettanto si applica alle date di consegna. I periodi e le date di consegna confermate condizionalmente diventano vincolanti solo dopo che la disposizione sia esplicitamente abolita. Se è stato concordato solo un periodo di consegna, ci riserviamo il diritto di determinare l'esatto momento della consegna all'interno di tale periodo.

(2) Un contratto quadro su un quantitativo fisso di consegna obbliga l'Acquirente ad accettare e pagare l'intera quantità di consegna entro il periodo concordato; lo stabilimento di fornitura è autorizzato a stabilire la data di esecuzione a sua propria ragionevole discrezione. Siamo autorizzati a dar corso a regolari consegne parziali. Un contratto quadro che comprende solamente i prezzi per quantità di consegna indeterminate entro un periodo concordato ma non comprende obblighi dell'Acquirente di accettare non stabilisce anche per noi alcuna obbligazione di consegna; obbligazioni di consegna sorgono solamente da singoli contratti, la cui conclusione rimane riservata.

(3) Se l'Acquirente non adempie le obbligazioni contrattuali, compresi gli obblighi di cooperare o obbligazioni accessorie (ad esempio il deposito di una garanzia, generazione di certificati nazionali o esteri, l'esecuzione di un pagamento anticipato, autorizzazioni o conferme o similari) in modo puntuale, saremo autorizzati a dilazionare i nostri periodi e date di consegna, fatti salvi i nostri diritti sorgenti dalla inadempienza del cliente, in conformità alle esigenze delle nostre operazioni di produzione.

(4) Qualora il carico o la spedizione dei beni sia ritardata o impedita in modo significativo per motivi per i quali l'Acquirente sia responsabile, avremo il diritto di porre i beni in un magazzino a nostra ragionevole discrezione, a spese e rischio dell'Acquirente, di intraprendere ogni misura ritenuta adeguata per conservare i beni e di fatturare i beni come se consegnati. Nonostante la Sezione 6 (1) dei TCGV, la nostra pretesa di pagamento sarà in tal caso dovuta ed esigibile entro quindici (15) giorni di calendario dalla data della fattura. Quanto sopra si applicherà anche ove i beni che sono stati comunicati come pronti per la spedizione non siano richiesti entro sei (6) giorni di calendario nonostante la data di consegna o il periodo di consegna concordati siano scaduti, così come nei casi in cui, dopo che abbiamo notificato che siano pronti per l'invio, l'Acquirente non emetta una autorizzazione concordata per la spedizione dei beni ordinati entro il concordato periodo necessario. Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la mancata accettazione.

(5) Il momento dell'invio ex works o ex stock sarà vincolante per determinare il rispetto di date di consegna o periodi di consegna vincolanti (anche nel caso in cui sia concordata una clausola Incoterms D). I periodi e le date di consegna saranno considerati essere rispettati se i beni non possono essere inviati tempestivamente a seguito della comunicazione che sono pronti per l'invio con nessuna colpa da parte nostra.

(6) Se noi o i nostri fornitori siamo impediti dall'adempire alle nostre obbligazioni a causa di circostanze che siano fuori dal nostro controllo, ad esempio guerra, subbugli, attacchi terroristici, interventi di autorità governative (compresi embarghi sui beni, restrizioni all'importazione o all'esportazione), incapacità ad ottenere approvazioni o certificati ufficiali (ad esempio certificati negativi), eventi naturali, tempeste, epidemie, incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serratte nella nostra società o in quelle di terze parti, gravi impedimenti al trasporto, seri guasti di macchinario, altre interruzioni di operatività e ritardi nella consegna di materiali grezzi o materie prime essenziali, i nostri obblighi ed obbligazioni contrattuali saranno sospesi e saremo autorizzati a dilazionare il periodo di



consegna, termini e date, tenendo in considerazione le nostre capacità produttive e le altre obbligazioni di consegna, così come un appropriato tempo di riavviamento. Tale impedimento all'adempimento deve essere comunicato all'altra parte senza ritardo. Se la consegna diventa impossibile o non ragionevole per noi a causa dell'impedimento o se le circostanze persistono almeno sei (6) settimane oltre il tempo di consegna concordato, possiamo dichiarare il contratto risolto con l'esclusione di ogni obbligo di sostituirlo dal momento che tale impedimento sussiste; l'Acquirente ha lo stesso diritto se e fintanto che a causa del ritardo l'accettazione non sia ragionevole per lo stesso. Quanto sopra si applica se le circostanze al di fuori della nostra sfera di influenza impediscono sostanzialmente l'adempimento delle nostre obbligazioni o riducano in modo significativo le nostre capacità di consegna.

(7) Il mancato rispetto di una data di consegna o di un termine ultimo di consegna non costituisce un inadempimento essenziale del contratto nel significato dell'art. 49 (1) lettera a) CISG, e l'Acquirente avrà il diritto di dichiarare il contratto risolto solo se ricorrono le condizioni dell'articolo 49 (1) lettera b) CISG dopo la scadenza di un ulteriore periodo di tempo senza che sia effettuata la consegna. Il diritto di risolvere il contratto riguarderà generalmente solo la parte del contratto che non è stata adempiuta e presuppone che il nostro mancato rispetto della data di consegna o superamento del termine ultimo sia dovuto al fatto che abbiamo causato tale non rispetto deliberatamente o con colpa grave. Dopo che la consegna è stata eseguita, l'Acquirente non ha diritto a risolvere il contratto per ritardo nella consegna. Inoltre si applicherà la Sezione 11 dei TCGV. Ogni ulteriore responsabilità per ritardo è esclusa. Fatta salva la sua obbligazione legale di evitare o minimizzare il danno, l'Acquirente è obbligato ad informarci per iscritto senza ritardo di ogni prevedibile danno da ritardo pendente.

Sezione 6. Prezzo di acquisto, e termini e condizioni di pagamento

(1) I prezzi di acquisto sono quotati con aggiunta di ogni imposta sul fatturato e/o imposta sul valore aggiunto previste dalla legge nei rispettivi ammontari previsti dalla legge. Il prezzo di acquisto ed ogni altro pagamento da versarsi dall'Acquirente devono, salvo diverso accordo, essere pagati senza detrazioni o sconti entro il quindicesimo giorno di calendario del mese successivo alla consegna dallo stabilimento di fornitura o dal magazzino in modo tale da assicurare che noi possiamo disporre della somma entro la data di scadenza dei pagamenti. L'Acquirente sosterrà il costo delle operazioni di pagamento. Il luogo di esecuzione per il pagamento è la piazza dei riferimenti del conto bancario indicati nella nostra fattura. La concessione dei sopra menzionati termini di pagamento è comunque subordinata alle previsioni sul nostro diritto di chiedere che ci sia fornita una garanzia conformemente alla Sezione 7 dei TCGV.

(2) Se il prezzo di acquisto è determinato in base al peso, i pesi verranno determinati sulle nostre bilance calibrate e sono vincolanti ai fini della fatturazione. La prova del peso sarà costituita fornendo la documentazione della pesatura. Nella misura in cui una pesatura singola normalmente non avviene, il peso totale della fornitura si applicherà indipendentemente dai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura. Eventuali differenze in relazione ai pesi singoli calcolati saranno ripartite sugli stessi proporzionalmente. I beni impacchettati sono pesati lordo per netto. L'Acquirente avrà il diritto di dimostrare che ogni procedura di pesatura da noi svolta non sia corretta.

(3) Qualora l'Acquirente superi un termine di pagamento concordato, o l'Acquirente sia in ritardo con i pagamenti, egli sarà obbligato a pagarci un interesse sul ritardo nell'ammontare di nove (9) punti percentuali sopra il tasso Libor CHF a tre mesi della Schweizerische Nationalbank SNB per la durata del ritardo. Per ogni altro aspetto, al ritardo nel pagamento si applicheranno le disposizioni di legge.

(4) Nel caso di un ritardo nel pagamento secondo la Sezione 6 (3) dei TCGV, così come nel caso in cui dopo la conclusione del contratto risulti apparente che il nostro credito per il pagamento

sia a rischio a causa della incapacità dell'Acquirente di onorare i propri impegni, o in caso di successivo essenziale deterioramento della affidabilità creditoria dell'Acquirente, avremo il diritto di esigere immediatamente il pagamento di quanto da noi già consegnato e (nella misura in cui non sia stata ancora fornita una garanzia conformemente al nostro accordo) di richiedere una garanzia in base alla Sezione 7 dei TCGV o il pagamento anticipato per le consegne non ancora eseguite. Noi abbiamo in tal caso anche il diritto di rescindere una autorizzazione diretta di debito concordemente alla Sezione 8 (9) dei TCGV. Inoltre avremo il diritto di far valere un diritto di ritenzione con riguardo alle consegne non ancora eseguite. Se entro un termine adeguato l'Acquirente non ci fornisce alcuna garanzia o non esegue un pagamento anticipato, abbiamo il diritto di dichiarare il contratto risolto, sia in parte sia nella sua interezza. Restano salve le disposizioni di legge relative al ritardato pagamento.

(5) Le forniture transfrontaliere saranno eseguite senza svincolo doganale e senza pagamento dei diritti doganali. Diritti doganali, tariffe consolari, noli, premi di assicurazione e altri costi sostenuti in relazione all'esecuzione del contratto saranno fatturati separatamente all'Acquirente. Qualora sia diversamente concordato che tali costi siano inclusi nel prezzo, ogni aumento nei costi successivo alla conclusione del contratto sarà fatturato all'Acquirente. Altrettanto si applica all'introduzione di nuove spese come diritti doganali, tariffe o imposte.

(6) Se non espressamente concordato che i beni rimarranno nel paese dello stabilimento di fornitura dopo la consegna, l'Acquirente si impegna a trasportare i beni all'estero e a fornircene prova dando prova documentale che soddisfi la legge sulla imposta sul fatturato e/o sull'IVA nel paese dello stabilimento di fornitura e fornendo altri documenti richiesti (es. conferma di arrivo, prova di esportazione, certificazione di utilizzo finale). Se tale prova non è fornita entro 30 giorni dalla consegna dei beni, l'Acquirente pagherà la tassa sulle vendite sull'ammontare della fattura conformemente alla tassa sulle vendite e/o IVA applicabile alla consegna. Nel caso di consegne in paesi dello Spazio Economico Europeo e/o la Svizzera, l'Acquirente è obbligato a fornirci il suo numero identificativo di partita IVA e il suo numero identificativo di attività (UID) con l'addendum IVA prima della conclusione del contratto.

(7) L'Acquirente può solamente esercitare un diritto di ritenzione, sospendere l'esecuzione delle sue obbligazioni o compensare l'esecuzione delle sue obbligazioni con l'esecuzione delle nostre obbligazioni se le nostre obbligazioni sorgono dallo stesso rapporto contrattuale. Nel caso in cui l'Acquirente affermi un diritto di ritenzione senza che le nostre obbligazioni siano state espressamente da noi riconosciute, non siano contestate o giuridicamente stabilite, egli sarà responsabile nei nostri confronti.

Sezione 7. Garanzia

(1) Fatti salvi i nostri diritti di legge e per contratto e le disposizioni sulla riserva di proprietà conformemente alla Sezione 8 dei TCGV, noi avremo il diritto di richiedere una valida garanzia per tutti i nostri crediti, anche se questi sono condizionati o limitati. La garanzia può essere sotto forma di una garanzia o diversa promessa incondizionata di pagare da parte di un istituto di credito o di una compagnia di assicurazione del credito autorizzati ad esercitare l'attività nel paese nel quale è sito lo stabilimento di fornitura. Ove le nostre richieste di garanzia non siano, o non sia interamente, da noi affermate in un singolo caso o temporaneamente, ciò non costituirà una rinuncia a qualsivoglia diritto a tale garanzia. Qualora l'Acquirente non fornisca la garanzia richiesta o se, dietro richiesta, egli ometta di rinnovare una garanzia concessa in scadenza, noi avremo il diritto di esercitare il nostro diritto di ritenzione riguardo a consegne non ancora eseguite ed a servizi non ancora prestati e di affermare il diritto di rifiutare ogni concordato ritiro dal magazzino. Dopo la scadenza di un termine ultimo posto, avremo il diritto di risolvere il contratto con esclusione di ogni pretesa da parte dell'Acquirente.

(2) Nel caso in cui lavoriamo o finiamo un articolo fornitoci o resoci disponibile dall'Acquirente, o nel caso in cui tale articolo è utilizzato come un mezzo ausiliario per eseguire le nostre obbligazioni contrattuali, l'Acquirente ci concede un pegno su tale articolo a garanzia di ogni richiesta di pagamento per la lavorazione o finitura così come per ogni nostra richiesta complementare. Ciò non comporta il venir meno dei o alcuna conseguenza in relazione ai diritti derivanti da pegni derivanti dalle norme di legge.

Sezione 8. Riserva di proprietà; cessione di crediti

(1) Sino al momento in cui i nostri crediti correnti e futuri derivanti dal contratto (crediti garantiti) siano stati integralmente pagati, noi ci riserveremo il diritto di proprietà dei beni venduti (beni soggetti a riserva). Nel caso in cui l'Acquirente non abbia versato pagamenti in acconto, noi ci riserveremo il diritto di proprietà sui beni venduti, anche relativamente a tutti i crediti correnti e futuri e condizionati (crediti garantiti) derivanti dalla relazione commerciale in essere. L'Acquirente sarà obbligato ad assumere le misure richieste per proteggere la nostra proprietà e per assicurare che il nostro diritto di proprietà non sia pregiudicato. Nella misura in cui sia necessario per perpetuare la riserva di proprietà, l'Acquirente si impegnerà in particolare a provvedere ad ogni necessaria iscrizione nel relativo registro di riserva di proprietà nel paese nel quale i beni sono situati od a provvedere ad una iscrizione in un equivalente pubblico registro competente presso il luogo di attività dell'Acquirente a sue spese. Qualora la riserva di proprietà non sia efficace o non possa essere fatta valere secondo le disposizioni di legge cogenti del paese di ubicazione, avremo diritto di chiedere all'Acquirente il rilascio di altri appropriati mezzi di garanzia.

(2) Noi possiamo marchiare i beni soggetti a riserva come tali e vietare all'Acquirente di rimuovere o rendere irrinconoscibili tali marchi o richiedere all'Acquirente di impegnarsi successivamente a tale marchiatura.

(3) I beni soggetti a riserva di proprietà non potranno né essere dati in pegno a terze parti né ceduti in garanzia prima che i crediti garantiti siano stati integralmente pagati. L'Acquirente ci dovrà informare per iscritto immediatamente qualora sia stata presentata una istanza di avvio di una procedura concorsuale o qualora terze parti abbiano attaccato beni a noi appartenenti.

(4) Nella misura in cui l'Acquirente abbia trattato o lavorato beni soggetti a riserva di proprietà nell'ambito di una attività legalmente valida, questo sarà svolto per noi quali produttori e noi acquisiremo la proprietà dei nuovi beni prodotti, senza alcuna obbligazione da parte nostra, ed i beni nuovi prodotti saranno considerati beni soggetti a riserva di proprietà.

(5) Se, nel caso in cui una lavorazione, combinazione e unione dell'Acquirente dei beni soggetti a riserva con altri beni, esista una proprietà di una terza parte, noi avremo diritto alla comproprietà dei nuovi beni in proporzione al valore in fattura dei beni soggetti a riserva con il valore in fattura degli altri beni utilizzati. Nel caso in cui la nostra proprietà sia estinta attraverso la combinazione, unione o lavorazione, allora l'Acquirente con il presente atto ci trasferisce ogni proprietà e/o diritto derivante allo stesso al nuovo stock o articolo entro l'ambito del valore in fattura dei beni soggetti a riserva, nel caso di lavorazione in proporzione al valore in fattura dei beni soggetti a riserva rispetto al valore in fattura degli altri beni utilizzati, e salvaguardare gli stessi per noi senza costi. I nostri diritti di comproprietà si applicheranno come ai beni soggetti a riserva di proprietà.

(6) L'Acquirente potrà solamente rivendere i beni soggetti a riserva nel corso delle normali operazioni commerciali secondo i suoi termini di commercio comunemente accettati, e fintanto che non sia in arretrato con il pagamento, a condizione che abbia concordato una riserva di proprietà con il suo cliente e che i crediti dalla rivendita conformemente alle Sezioni 8 (7) e (8) dei TCGV siano a noi ceduti. L'Acquirente non è autorizzato a disporre dei beni soggetti a riserva in alcun altro modo. Sarà

inoltre considerata essere rivendita rientrando nel significato della presente Sezione 8 dei TCGV l'utilizzo dei beni soggetti a riserva per adempiere contratti di appalto.

(7) I diritti dell'Acquirente derivanti dalla rivendita dei beni soggetti a riserva sono già ceduti a noi sin da ora; nel caso in cui il diritto dalla rivendita sia destinato nel suo ammontare in un rapporto di partite correnti, ciò si applicherà anche al relativo saldo dei conti dei crediti. Noi accettiamo sin da ora tale cessione. I diritti ceduti serviranno allo scopo di garanzia, nella stessa misura dei beni soggetti a riserva.

(8) Se i beni soggetti a riserva sono rivenduti dall'Acquirente insieme a beni non consegnati da noi, i crediti sorgenti dalla rivendita e il rispettivo saldo saranno ceduti a noi in proporzione al valore in fattura dei beni soggetti a riserva rispetto al valore in fattura degli altri beni. Noi accettiamo sin da ora tale cessione. Nel caso di rivendita di beni sui quali noi abbiamo diritti di comproprietà conformemente alla Sezione 8 (5) dei TCGV, una parte dei conti di credito sarà trasferita a noi, in misura corrispondente alla nostra quota di comproprietà.

(9) L'Acquirente ha diritto ad incassare i crediti o i diritti a saldo derivanti dalla rivendita salvo l'autorizzazione all'incasso sia da noi revocata. Noi abbiamo diritto a revocare l'autorizzazione all'incasso con effetto immediato dal momento in cui il nostro credito al pagamento per i prodotti ed i servizi resi o da rendersi sia in pericolo e l'Acquirente non ci fornisca alcuna altra adeguata garanzia. A nostra richiesta, l'Acquirente sarà obbligato ad informare il suo cliente immediatamente della cessione a noi, anche se noi stessi non vi procediamo e a fornirci le informazioni e la documentazione necessarie per procedere all'incasso. L'Acquirente non è in alcun caso autorizzato a cedere crediti.

(10) Qualora l'Acquirente sia in ritardo con i pagamenti, noi – fatti salvi i nostri diritti previsti alla Sezione 6 (4) dei TCGV - avremo diritto, scaduto infruttuosamente un periodo di dilazione concesso, di dichiarare risolto il contratto rilevante per i beni in questione, con esclusione di ogni pretesa da parte dell'Acquirente. Dopo aver esercitato il diritto di risolvere il contratto, noi potremo proibire l'ulteriore trattamento o la ulteriore lavorazione dei beni da noi già consegnati e richiedere che i beni siano restituiti. Noi abbiamo diritto di recuperare i beni e, ove possibile ed applicabile, di accedere alle attività commerciali dell'Acquirente per questo scopo. Le sopra menzionate conseguenze legali citate alla Sezione 8 (10) dei TCGV possono essere evitate dall'Acquirente fornendo una garanzia in misura dell'ammontare del nostro credito di pagamento in pericolo.

(11) L'Acquirente dovrà avvisarci immediatamente di sequestri o altre azioni poste in essere da terze parti. L'Acquirente dovrà farsi carico di ogni costo sostenuto per la liberazione dal sequestro o per la restituzione dei beni soggetti a riserva di proprietà, ove tali costi non siano rimborsati da terze parti.

(12) Qualora il valore di una garanzia esistente ecceda il credito garantito, compresi i crediti accessori (interessi, costi e crediti similari) di oltre il 10%, noi siamo obbligati a liberare la garanzia di nostra scelta a richiesta dell'Acquirente.

Sezione 9. Accettazione

(1) Qualora sia stata concordata una accettazione che vada oltre l'obbligo di prendere in consegna i beni, questa, salvo diverso accordo, sarà effettuata nello stabilimento di fornitura. Tale accettazione deve aver luogo immediatamente con la comunicazione di disponibilità per l'accettazione. L'Acquirente non può rifiutare l'accettazione a causa di difetti non importanti. Noi sosterremo i costi di accettazione maturati presso lo stabilimento; gli altri costi sostenuti con riferimento all'accettazione o i costi a noi fatturati da una terza parte saranno a carico dell'Acquirente.

(2) Qualora l'accettazione non abbia luogo alla data stabilita o per l'intero per causa a noi non imputabili, abbiamo diritto di eseguire la consegna senza accettazione o di depositare i beni

a spese e rischio dell'Acquirente. In tali casi, si applicherà la Sezione 5 (4) dei TCGV per analogia.

(3) Dopo l'esecuzione di una accettazione concordata, è esclusa la denuncia di qualsivoglia difetto che avrebbe potuto essere rilevato durante l'accettazione. Difetti non denunciati devono essere considerati come essere stati accettati.

Sezione 10. Pretese per difetti

(1) La condizione e qualità da contratto e l'assenza di difetti dei nostri beni saranno valutate esclusivamente in conformità con espliciti accordi su qualità/caratteristiche e quantità dei beni ordinati secondo la Sezione 2 dei TCGV al momento in cui passa il rischio. L'onere della prova di ogni mancanza di conformità dei beni è a carico dell'Acquirente. A fini di chiarezza, deve essere specificato quanto segue: il cliente non ha diritto a rimedi per consegna di beni non conformi o beni con difetto di titolarità in capo al venditore laddove l'Acquirente abbia concesso a terze parti estensioni di responsabilità o promesse di garanzie o sia responsabile nei confronti di terze parti per le condizioni dei beni o la loro idoneità per finalità, che non sono oggetto dei contratti concordati con noi.

(2) Diritti o pretese di terze parti (in particolare diritti e pretese sostanziate da diritti di proprietà intellettuale o proprietà commerciale) comportano solo una mancanza di conformità dei beni qualora queste pretese o diritti siano validi nel momento in cui passa il rischio nel paese dello stabilimento di fornitura e prevenivano o impediscono l'utilizzo dei beni in tale paese.

(3) Senza avere una corrispondente limitazione riguardo alle disposizioni di legge, l'Acquirente deve esaminare immediatamente ed in modo completo i beni al ricevimento per mancanza di conformità riguardo alla loro natura, quantità, qualità e packaging. Se necessario, l'Acquirente può svolgere l'esame e l'ispezione con l'aiuto di terze parti esterne.

(4) Ogni mancanza di conformità deve essere notificata a pena di decadenza entro un termine di dieci (10) giorni di calendario, con una immediata sospensione di ogni ulteriore trattamento o lavorazione, installazione o montaggio dei beni. Nel caso di una mancanza di conformità apparente, il termine entro il quale la notifica deve essere fatta incomincia con la consegna dei beni, e in tutti gli altri casi quando l'Acquirente ha accertato o dovrebbe avere accertato una mancanza di conformità. Una notifica di non conformità deve essere espressa per iscritto, e tale non conformità deve essere esattamente definita e descritta così da metterci in grado di prendere misure di rimedio.

(5) Nel caso di notifica di un difetto, l'Acquirente deve senza indugio darci la possibilità di ispezionare i beni che sono soggetti a reclamo e di identificare la causa del difetto. A nostra richiesta, i beni rifiutati o un campione degli stessi dovranno essere posti a nostra disposizione a nostri costi. Tali ispezioni e indagini non costituiranno una rinuncia ad una corretta e tempestiva denuncia di difetto e saranno sempre svolte con riserva di ogni nostro diritto, anche se non indicato separatamente. Nel caso di reclami ingiustificati, avremo diritto di pretendere che l'Acquirente ci rimborsi per i costi sostenuti, così come per le spese della gestione delle e delle indagini sulle contestazioni, a prezzi di mercato.

(6) Se abbiamo consegnato beni non conformi, abbiamo diritto secondo l'articolo 48 CISG a nostra scelta di organizzare una consegna di beni sostitutivi o una riparazione. Ciò si applica anche dopo la data di consegna. Se non poniamo rimedio al difetto in questo modo o se noi rifiutiamo di rimediare, l'Acquirente avrà diritto a ridurre il prezzo d'acquisto per i beni non conformi secondo l'articolo 50 CISG. In alternativa, nel caso di inadempimenti essenziali del contratto, l'Acquirente avrà diritto di richiedere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni di legge dopo che un ragionevole periodo concesso per porre rimedio o per consegnare beni in sostituzione sarà scaduto infruttuosamente. L'Acquirente può chiedere il risarcimento danni e rimborsi di spese solo alle condizioni previste dalla Sezione 11 dei TCGV. Ogni altra o ulteriore

pretesa dell'Acquirente per la consegna di beni non conformi in base alle disposizioni di legge è, per quanto consentito, esclusa.

(7) Le pretese dell'Acquirente per la consegna di beni non conformi e beni con difetti di titolarità si prescrivono in un (1) anno dalla consegna dei beni. Le pretese dovute a una fraudolenta, intenzionale o gravemente negligente violazione del contratto e le pretese sorgenti da danno alla vita, danno corporale o alla salute rimarranno impregiudicate. Il rimedio e la consegna di beni sostitutivi non faranno iniziare nuovamente il decorso del termine di prescrizione.

(8) Oneri a tasso fisso per reclami o danni o penali contrattuali non sono riconosciute. Beni usati e materiali di seconda sono venduti con esclusione di ogni responsabilità per difetti.

Sezione 11. Risarcimento dei danni e limitazione generale della responsabilità

(1) La nostra responsabilità – per qualsivoglia ragione o causa giuridica - per risarcimento di danni o per il rimborso delle spese è esclusa, a meno che l'Acquirente fornisca prova che i nostri dirigenti generali o dipendenti abbiano commesso una violazione delle obbligazioni di legge o contrattuali nei confronti dell'Acquirente agendo con dolo o colpa grave. Non ci assumiamo responsabilità per il comportamento di altre persone ausiliarie, come per subcontraenti. Nel caso di forza maggiore, si applica la Sezione 5 (6) dei TCGV; ogni ulteriore responsabilità è esclusa.

(2) Indipendentemente dalla Sezione 11 (1) dei TCGV, ma fatto salvo quanto disposto alla Sezione 11 (a) dei TCGV, saremo responsabili nell'ambito delle disposizioni di legge per lesioni corporali o danni causati alla salute nonchè per danni ad oggetti privatamente utilizzati dell'Acquirente e dei suoi ausiliari.

(3) Nella misura in cui siamo responsabili, la nostra responsabilità è limitata al danno per il quale l'Acquirente ha fornito prova e che è tipico per il contratto e che era prevedibile, e, senza riguardo alla ragione giuridica, la nostra responsabilità è altrimenti limitata al 50% del prezzo di acquisto netto dei beni che sono oggetto della violazione per evento e complessivamente al 100% del prezzo di acquisto netto dei beni nell'insieme.

(4) Senza pregiudizio alle limitazioni di cui alla Sezione 11 (3) dei TCGV, non saremo in alcuna circostanza responsabili per il caso fortuito, perdita di fatturato o profitto, perdita di produzione, perdita di utilizzo, il costo di articoli sostitutivi, perdita di dati, e danno ai beni che non siano in relazione diretta con l'oggetto del contratto stesso, né per alcun danno insorto come risultato delle sopra menzionate cause di danno, così come per danni indiretti e consequenziali o per analogo danno di questo tipo, che derivi indipendentemente all'Acquirente o a una terza parte.

(5) Graveranno sull'Acquirente i rischi di responsabilità che sorgono dal fatto che lo stesso o i suoi clienti o altri soggetti nella catena di fornitura vendano o commercializzino i beni fuori dal paese del nostro stabilimento di fornitura o li dislochino là. In tal caso, l'Acquirente sarà obbligato a tenerci liberi e indenni da e ad indennizzarci in relazione a ogni pretesa extracontrattuale di terze parti, come le pretese per responsabilità da prodotto sorgenti dalla applicazione del diritto straniero dal momento che queste superino le pretese sulla base dei fondamenti o ammontari secondo il diritto della ubicazione del nostro stabilimento di fornitura.

Sezione 11a. Incidenti Nucleari, Radiazioni Ionizzanti

(1) I nostri beni possono essere utilizzati solamente per Installazioni Nucleari che siano ubicate in giurisdizioni dove il diritto applicabile escluda la nostra responsabilità di terza parte riguardo a danni provocati da Incidenti Nucleari (per esempio sulla base della Convenzione di Vienna del 1997 sulla



Responsabilità Civile per Danno Nucleare).¹ L'Acquirente si assicurerà che i suoi clienti ed altri soggetti nella catena di fornitura rispettino questa restrizione. L'Acquirente dovrà indennizzare, difendere e tenere indenni noi e i nostri dirigenti generali, dipendenti, affiliate e subcontraenti da e nei confronti di ogni pretesa di responsabilità provocata da Incidenti Nucleari (compreso senza limitazioni riguardo a danno nucleare alla Installazione Nucleare stessa o ogni bene nel sito della Installazione Nucleare). Sino al massimo limite consentito dal diritto applicabile, la nostra responsabilità senza riguardo ai fondamenti legali provocata o in relazione ad Incidenti Nucleari è esclusa, e l'Acquirente non avrà alcuna rivalsa nei nostri confronti per ogni danno o spesa subita dallo stesso o da altro soggetto nel caso di un Incidente Nucleare.

(2) Qualora i nostri beni siano utilizzati per ogni altra Applicazione con Rischio di Radiazione, l'Acquirente dovrà indennizzare, difendere e tenere indenni noi e i nostri dirigenti generali, dipendenti, affiliate e subcontraenti da e nei confronti di ogni pretesa di responsabilità causata da radiazioni ionizzanti alla quale l'utilizzo, mancanze o difetti dei nostri beni abbiano direttamente o indirettamente contribuito, compresi, ma non limitatamente a, danni derivanti da mutazioni nel genoma o direttamente o indirettamente connessi a costi o misure preventive in vista di una grave ed imminente minaccia di radiazioni ionizzanti. Sino al massimo limite consentito dal diritto applicabile, la nostra responsabilità senza riguardo ai fondamenti legali provocata o in relazione a radiazioni ionizzanti è esclusa, e l'Acquirente non avrà alcun diritto di rivalsa nei nostri confronti per ogni danno e spesa subita dallo stesso o da altri soggetti in caso di radiazioni ionizzanti.

Sezione 12. Foro competente, legge applicabile

(1) Qualora sia stato concordato con l'Acquirente che dobbiamo organizzare la spedizione dei beni (ad esempio su accordo di una clausola Incoterms C), il luogo concordato di esecuzione ai fini della determinazione del foro competente è il luogo nel quale trasferiamo i beni al primo corriere.

(2) Indipendentemente da ogni foro competente per misure cautelari, l'esclusiva giurisdizione concordata per ogni controversia sorgente da o in relazione con il contratto e con questi Termini e Condizioni Internazionali di Vendita, comprese controversie contrattuali e non contrattuali e controversie riguardanti la validità, invalidità, violazione o l'annullamento del contratto, così come controversie sorgenti dalla relazione commerciale tra l'Acquirente e noi, è quella degli organi giudiziari nazionali competenti per la nostra sede statutaria. Anziché instaurare un giudizio dinanzi agli organi giudiziari competenti per la nostra sede statutaria, noi avremo anche diritto a nostra scelta di instaurare un giudizio dinanzi agli organi giudiziari (i) del luogo ove il convenuto ha la sua sede statutaria, (ii) del luogo dello stabilimento di fornitura da noi indicato nel contratto, o (iii) del luogo di esecuzione. Altre disposizioni di legge che comportano la competenza degli organi giudiziari nazionali nel paese dove abbiamo sede non sono escluse dalle disposizioni che precedono.

(3) Il contratto è disciplinato dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG) dell'11 aprile 1980, e, in via subordinata, per quanto non disciplinato in questi Termini e Condizioni Internazionali di Vendita o nella CISG, dal Codice delle Obbligazioni elvetico. Qualora la scelta di legge di cui sopra in favore della applicazione diretta della CISG non sia valida, il contratto è soggetto al diritto svizzero, comprese le disposizioni della CISG. Le disposizioni secondo la Sezione 8 dei TCGV (riserva di proprietà, cessione di diritti) sono soggette al diritto della Repubblica Federale di Germania, ove non sia cogente l'applicazione di una legge diversa.

(4) Le disposizioni della CISG così come gli Incoterms nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto si applicheranno all'interpretazione dei TCGV e delle clausole commerciali tenendo in considerazione le disposizioni concordate nei presenti TCGV.

Sezione 13. Altre disposizioni; protezione dei dati

(1) L'Acquirente non ha diritto a cedere i suoi diritti ed obblighi nei nostri confronti ad un'altra persona.

(2) Tutte le comunicazioni, dichiarazioni, notificazioni, ecc., in particolare dichiarazioni concernenti la conclusione, modifica o risoluzione di contratti (collettivamente qui di seguito indicate come "comunicazioni") devono essere espresse esclusivamente in forma scritta in lingua italiana o inglese. Le comunicazioni che utilizzano il telefax o la posta elettronica soddisfano il requisito della forma scritta. Non sarà necessaria alcuna firma elettronica qualificata se non diversamente convenuto con l'Acquirente. Documenti che sono da noi generati con computer nel contesto della lavorazione elettronica parzialmente automatizzata dei dati degli ordini sono validi anche senza una firma.

(3) Qualora disposizioni di questi Termini e Condizioni Internazionali di Vendita siano o diventino inefficaci in tutto o in parte, le altre disposizioni rimarranno efficaci. Noi e l'Acquirente ci impegniamo a sostituire le disposizioni invalide con nuove disposizioni che giungano il più vicino possibile a soddisfare il contenuto economico delle disposizioni invalide in un modo legalmente ammissibile.

(4) I dati generati nel contesto delle relazioni d'affari saranno trattati da noi o, se appropriato, da una società consociata con noi all'interno del Gruppo Salzgitter. Ci riserviamo il diritto di informare elettronicamente compagnie di assicurazione ed enti che garantiscano crediti dei fornitori e valutino la solidità creditizia, riguardo ai dati sui contratti in lavorazione e pagamenti ed altre informazioni dalla relazione contrattuale che possano essere idonee per valutare la solidità creditizia.

Versione: gennaio 2021

¹ I termini "Installazioni Nucleari" e "Incidenti Nucleari" come qui utilizzati hanno il significato loro attribuito nella Convenzione di Vienna del 1997 sulla Responsabilità Civile per Danno Nucleare.